

# **COMUNE DI FELIZZANO**

Provincia di Alessandria

# **STATUTO**

Modificato con deliberazione di C.C. n. 7 del 10.04.2014

## **ELEMENTI COSTITUTIVI**

### **Art. 1 Principi Fondamentali**

1. La comunità di Felizzano, ordinata in Comune, è autonoma.
2. Il Comune ha la rappresentanza generale della propria comunità che esercita mediante l'autonomia statutaria e finanziaria, secondo i principi della costituzione e della legge generale dello stato.
3. La potestà di governo del Comune ha come riferimento l'ambito territoriale degli interessi.
4. L'autogoverno della Comunità Felizzanese si realizza tramite i poteri e gli istituti previsti dallo Statuto.

### **Art. 2 Finalità e criteri generali**

1. Il Comune di Felizzano ha come finalità generale del proprio agire la promozione dello sviluppo civile, culturale, economico, sociale della comunità, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della costituzione, ai principi della carta europea della autonomia locale, nonché ai principi della carta delle nazioni unite ed alla solidarietà sociale ed umana.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, culturali, economiche e sindacali alla amministrazione della " cosa pubblica ".
3. Il perseguimento delle finalità di cui ai precedenti commi deve attuarsi nell'ambito di uno sviluppo sostenibile con la tutela e la valorizzazione dell'ambiente naturale ed umano.
4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri generali:
  - a) la salvaguardia, la valorizzazione e la promozione dei diritti dei cittadini singoli o associati, a partire dal diritto all'informazione ed all'accesso degli atti;
  - b) l'affermazione della parità giuridica, sociale, economica tra le gli uomini;
  - c) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel suo ambito e nella comunità nazionale;
  - d) la promozione della funzione sociale della iniziativa economica pubblica e privata, in particolare attraverso lo sviluppo e l'incentivazione di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
  - e) la realizzazione ed il sostegno alla formazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona, con riferimento prioritario alle fasce meno protette della popolazione, favorendo la collaborazione e l'attività delle organizzazioni di volontariato;

- f) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio, per garantire una crescente qualità della vita;
- g) la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni storiche e culturali Comunità Felizzanese;
- h) il perseguimento del confronto con le organizzazioni sindacali rappresentative del lavoro dipendente ed autonomo, su questioni di natura economica, sociale ed afferenti la gestione dei servizi;
- i) la conformazione del proprio operato alla pubblicità, alla trasparenza ed imparzialità, nonché alla efficienza, efficacia ed economicità di gestione.

### **Art. 3 Programmazione e forme di cooperazione**

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione, della Provincia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, culturali, economiche e sindacali operanti nel suo territorio.
3. I Rapporti con gli altri Comuni, la Provincia, la Regione e lo Stato sono informati alla cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

### **Art. 4 Territorio e sede comunale**

1. Il Comune di Felizzano comprende la parte del territorio nazionale delimitata con il piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 ed approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.
2. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel concentrico urbano del Capoluogo.
3. Le riunioni del Consiglio e della Giunta si svolgono nella sede comunale; in casi del tutto eccezionali o per particolari esigenze, il Consiglio e la Giunta possono riunirsi in luoghi diversi dalla loro sede.

### **Art. 5 Albo pretorio ed informazione**

1. La Giunta comunale individua nel Palazzo civico apposito spazio da destinare ad " albo pretorio " per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al comma 1 avvalendosi degli uffici e ne certifica l'avvenuta pubblicazione, su attestazione del messo comunale.
4. Il Comune, al fine di garantire a tutti i cittadini una informazione adeguata e tempestiva degli atti, degli avvisi e di quant'altro concerne l'amministrazione

locale, provvede alla individuazione di forme e strumenti idonei a conseguire la più ampia pubblicità, anche con l'ausilio di strumenti informatici e Web nel rispetto del principio di trasparenza della Pubblica Amministrazione.

#### **Art. 6** **Denominazione, stemma e gonfalone**

1. Il Comune negli atti e nel bollo si identifica con il nome Felizzano ed è dotato di proprio stemma riconosciuto a norma di legge.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia riconosciuta a norma di legge.
3. L'uso e la riproduzione del nome, dello stemma e del gonfalone sono consentiti previa autorizzazione del Sindaco.

### **Parte I** **ORDINAMENTO STRUTTURALE**

---

#### **Titolo I** **ORGANI ELETTIVI**

##### **Art. 7** **Organi**

1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

##### **Art. 8** **Consiglio comunale**

1. Il Consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo del Comune.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale, e si dota di apposito Regolamento.

##### **Art. 9** **Competenze ed attribuzioni**

1. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, alle finalità ed ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nello statuto e nel regolamento.
2. Impronta l'azione complessiva del comune ai criteri di pubblicità, trasparenza, imparzialità, efficienza, efficacia ed economicità di gestione.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione,

perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4. Gli atti fondamentali debbono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, la destinazione delle risorse e l'indicazione degli strumenti necessari all'azione da svolgere, le prescrizioni da osservare.

5. Il Consiglio esercita, altresì, il suo ruolo di indirizzo e di controllo politico-programmatico, fatti salvi gli atti fondamentali di cui all'art. 32 della legge 142/90, tramite mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno con i quali sottopone all'attenzione degli altri organi elettivi questioni attinenti il buon andamento della amministrazione locale, affinché questi ultimi adottino i provvedimenti di loro competenza.

6. Il Consiglio esterna le proprie valutazioni, con appositi ordini del giorno, su ogni questione di interesse pubblico che gli venga proposta.

7. Il Consiglio provvede alle nomine ed alle designazioni nel termine di cui all'art. 32 comma 2, lettera n) della legge 142/90; e comunque entro 60 giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno la quale deve avvenire nel termine di cui all'art. 32 comma 2 lettera n) della legge 142/90 o di scadenza del precedente mandato.

##### **Art. 10** **Funzionamento dei lavori consiliari**

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Sono ordinarie le sessioni convocate per l'esame delle proposte di deliberazione previste dall'art. 32, comma 2, lettere a) e b) della legge 142/90.

3. Il Consiglio è convocato dal Sindaco, il quale formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del Regolamento.

In caso di assenza del Sindaco il Consiglio è presieduto dal Vicesindaco ed in assenza di quest'ultimo dal Consigliere appositamente delegato dal Sindaco di cui all'art. 19 comma 5.

4. Il Consiglio delibera validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei presenti, salve maggioranze diverse previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto; nel numero dei presenti si computano anche gli astenuti, ad esclusione delle astensioni obbligatorie per legge.

5. Le deliberazioni sono assunte con votazione palese, salvi i casi ove si proceda a nomine e a designazioni; le schede bianche e nulle si computano nel numero dei presenti.

6. Nel caso di nomine e designazioni concernenti due o più membri per lo stesso organismo, il regolamento disciplinerà le modalità di votazione per assicurare la rappresentanza delle minoranze.

7. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi in cui si debbano formulare valutazioni ed

apprezzamenti su persone che ne possano compromettere il diritto alla riservatezza, ovvero in cui intervengano motivi di salvaguardia dell'ordine pubblico.

8. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti, la verbalizzazione delle sedute sono curati dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti nel Regolamento.

Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge ed è sostituito, in via temporanea, da un Consigliere nominato dal Presidente.

9. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario comunale.

### **Art. 11 Commissioni consiliari**

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno Commissioni permanenti, temporanee e speciali.

2. Il Regolamento ne disciplinerà i poteri, le materie di competenza, le modalità di nomina, il funzionamento e la composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

3. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai loro lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, di volontariato, di partecipazione dei cittadini, nonché rappresentanti di forze sociali, culturali, politiche, sindacali ed economiche per l'esame delle questioni trattate.

4. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

5. Le Sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento e comunque per quelli indicati all'art. 10 comma 9 dello Statuto.

### **Art. 12 Attribuzioni delle commissioni consiliari**

1. Compito delle Commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio, al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

2. Compito delle Commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.

3. Il Regolamento disciplinerà l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

a) la nomina del Presidente e del Vicepresidente della Commissione;

b) le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dall'organo competente;

c) forme per l'esternazione dei pareri in ordine di quelle iniziative sulle quali, per determinazione del consiglio, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;

d) metodi, procedimenti, termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazioni di proposte.

### **Art. 13 Consiglieri**

1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono; la loro posizione giuridica ed il loro status sono regolati dalla legge.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal Regolamento.

3. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle medesime, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, con l'osservanza del principio di " giusto procedimento ".

4. si intende per " giusto procedimento " quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici, contabili, di legittimità ed alla successiva comunicazione alla Giunta e ai Capigruppo consiliari.

5. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono rassegnate per iscritto al Sindaco, il quale deve includerle nell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio e, comunque, entro venti giorni dalla data di presentazione delle stesse. le dimissioni sono efficaci ed irrevocabili dalla presa d'atto del Consiglio comunale.

### **Art. 14 Gruppi consiliari**

1. I Consiglieri possono costituirsi in Gruppi e designare i rispettivi Capigruppo, secondo quanto previsto nel Regolamento, e ne danno comunicazione al Sindaco ed al Segretario comunale.

Qualora non si esercitasse tale facoltà i Capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che hanno riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

I Consiglieri comunali possono costituire Gruppi, anche non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti, purché tali Gruppi risultino composti da almeno due membri.

2. La costituzione dei Gruppi e la designazione o individuazione dei Capigruppo sono formalizzate con atto deliberativo del Consiglio comunale.

3. Il Regolamento può prevedere la conferenza dei Capigruppo, presieduta dal Sindaco, con le relative attribuzioni.

**Art. 15**  
**Giunta comunale**

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai criteri della collegialità, della imparzialità, della trasparenza, nonché della efficienza, efficacia ed economicità di gestione.
3. Adotta tutti gli atti concreti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del Comune, nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale.

**Art. 16**  
**Elezione e prerogative**

1. La Giunta è nominata dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti.
2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli Istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
3. Il Sindaco e gli Assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino all'elezione dei successori.

**Art. 17**  
**Composizione e funzionamento**

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da due Assessori, di cui uno investito della carica di Vicesindaco.  
Il Sindaco può nominare un Assessore, tra i cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, iscritti nelle liste elettorali del Comune ed in possesso dei requisiti di candidatura, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere comunale.  
L'Assessore non Consigliere esercita le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità alla stessa connessa. Ha il dovere di partecipare alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza il diritto di voto; la sua partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.
2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco il quale stabilisce l'ordine del giorno, tenendo conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
3. Le modalità di convocazione e funzionamento sono stabilite con apposito regolamento.
4. La Giunta delibera validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei presenti, salve maggioranze diverse previste espressamente dalla legge o dallo Statuto; nel numero

dei presenti si computano anche gli astenuti, ad esclusione delle astensioni obbligatorie per legge.

5. Le deliberazioni sono assunte con votazione palese.
6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
7. Il sindaco ha facoltà di richiedere, previa deliberazione della Giunta, il voto di fiducia in ordine alla approvazione o reiezione di una proposta sottoposta al voto consiliare. la proposta è votata dal Consiglio a scrutinio palese, con appello nominale ed è approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, non prima di ventiquattro ore dalla dichiarazione del Sindaco. In caso di voto contrario il Sindaco rassegna le dimissioni della Giunta.
8. Le Dimissioni dalla carica di Assessore sono rassegnate per iscritto al Sindaco il quale deve includerle nell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio e, comunque, entro venti giorni dalla presentazione delle dimissioni stesse e provvedere contemporaneamente, con decreto, alla sostituzione dell'Assessore dimissionario.
9. Il Consiglio comunale può revocare un Assessore con un ordine del giorno motivato presentato dal Sindaco, approvato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati ed a scrutinio palese.
10. In caso di sostituzione di un Assessore, il Consiglio comunale, entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni o di cessazione dall'ufficio per altra causa, provvede, su proposta del Sindaco, alla nuova nomina, con votazione palese ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
11. Gli Assessori che si dimettono singolarmente restano in carica fino alla elezione dei loro successori.
12. Delle sedute della Giunta è redatto un processo verbale a cura del Segretario comunale; le deliberazioni sono firmate dal Sindaco e dal Segretario.
13. Il Segretario non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge ed è sostituito, in via temporanea, da un Assessore nominato dal Presidente o dal Vicesegretario, qualora istituito.

**Art. 18**  
**Competenze ed attribuzioni**

1. Alla Giunta compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale o ad alta discrezionalità, nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza del Consiglio, ovvero siano attribuiti dallo Statuto al Sindaco o al Segretario.
2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indicano lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli uffici nell'esercizio delle loro competenze gestionali ed esecutive, ad essi attribuite dalla legge e dallo Statuto.
3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle proprie attribuzioni di governo locale:

- a) propone al Consiglio i regolamenti;
  - b) approva progetti, programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che comportano impegno di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano attribuiti al Sindaco o al Segretario comunale, fatti salvi i programmi e gli impegni di spesa di competenza del Consiglio a norma dell' art. 32 comma 2 lett. l) della legge 142/90;
  - c) predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
  - d) assume attività di iniziativa, di impulso, di raccordo verso gli organismi di partecipazione;
  - e) provvede agli adeguamenti delle tariffe e dei tributi che non comportino modifiche ai criteri deliberati dal Consiglio;
  - f) nomina commissioni per le selezioni pubbliche e riservate; nomina, altresì, tutte le commissioni che, in virtù di leggi o di Regolamenti, non sono riservate al Consiglio comunale o al Sindaco;
  - g) adotta provvedimenti di assunzione, cessazione e, su parere dell'apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri organi;
  - h) adotta i provvedimenti per la concessione di sovvenzioni, di contributi, e di vantaggi economici di qualunque genere ad Enti e persone, nel rispetto dei criteri di cui all' art. 58 comma 2 dello Statuto;
  - i) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni che non impegnino il bilancio per esercizi successivi;
  - l) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni, purché non comportino modifiche al patrimonio del Comune e non impegnino il bilancio per esercizi successivi;
  - m) approva i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali.
  - n) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi locali e costituisce l'ufficio comunale per il referendum, al quale è rimesso l'accertamento della regolarità del relativo procedimento;
  - o) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, dalla Regione o dallo Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;
  - p) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio;
  - q) conclude accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, il quale sarà adottato dall'organo competente;
  - r) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e sull'attuazione dei programmi.
4. La Giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni di organizzazione:

- a) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra il Segretario comunale ed i responsabili degli uffici e servizi del Comune;
- b) fissa, ai sensi del Regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Segretario comunale;
- c) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione se deliberato dal Consiglio, sentito il Revisore del conto ed il Segretario comunale.

## **Art. 19 Sindaco**

1. Il Sindaco è il Capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori, nonché delle strutture gestionali ed esecutive.
3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
4. Al Sindaco, oltre le competenze di legge, sono assegnate dallo Statuto e dai Regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di auto-organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.
5. Il Sindaco nomina il Consigliere delegato a presiedere il Consiglio nel caso di assenza del Sindaco o del Vicesindaco e ne dà comunicazione nella prima seduta del Consiglio comunale.

## **Art. 20 Attribuzioni di amministrazione**

1. Nell'ambito delle attribuzioni di amministrazione il Sindaco:
  - a) ha la rappresentanza generale del Comune;
  - b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
  - c) assicura l'unità di indirizzo della Giunta, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori;
  - d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività della Giunta;
  - e) impartisce direttive al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa degli uffici e dei servizi;
  - f) ha facoltà di delega e potere di revoca della stessa;
  - g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentita la Giunta e fatto salvo quanto stabilito all'art. 52, commi 3 e 4 dello Statuto;
  - h) emana ordinanze ordinarie;
  - i) rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e le

concessioni edilizie, avvalendosi del parere delle apposite commissioni previste dalle leggi ed ai Regolamenti;

*l)* emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropri che la legge, genericamente, assegna alla competenza del Comune;

*m)* assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sentita la Giunta;

*n)* adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge, dallo statuto e dal Regolamento alle attribuzioni della Giunta e del Segretario comunale;

*o)* coordina, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio con apposita risoluzione, il piano generale degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici (compresi quelli comunali), nonché degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche;

*p)* per l'esercizio delle attribuzioni di cui alla precedente lettera *o)*, il Sindaco promuove conferenze di servizi con i responsabili delle pubbliche Amministrazioni che hanno uffici nel territorio comunale; consulta le organizzazioni sindacali dei dipendenti pubblici e dei dipendenti degli esercizi commerciali interessati, nonché le Associazioni di categoria degli esercenti e le Associazioni che abbiano per finalità la tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;

*q)* stipula in rappresentanza del Comune i contratti già conclusi;

*r)* convoca i comizi per i referendum consultivi locali.

## **Art. 21**

### **Attribuzioni di vigilanza**

1. Nell'ambito delle attribuzioni di vigilanza il Sindaco:

*a)* acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

*b)* promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

*c)* compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

*d)* può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le Aziende speciali, le Istituzioni e le Società per Azioni a prevalente capitale pubblico locale, tramite i rappresentanti legali delle stesse o il Segretario comunale;

*e)* collabora con il Revisore del conto del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei riguardi delle Istituzioni;

*f)* promuove ed assume iniziative volte ad assicurare che uffici, servizi, Aziende speciali, Istituzioni, Società per azioni a prevalente capitale pubblico locale svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

## **Art. 22**

### **Attribuzioni di organizzazione**

1. Nell'ambito delle attribuzioni di organizzazione il Sindaco:

*a)* dispone la convocazione del Consiglio comunale, stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno e lo presiede, ai sensi del Regolamento;

*b)* convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo, secondo le norme regolamentari;

*c)* convoca e presiede la Giunta, ne stabilisce l'ordine del giorno tenendo conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori, con l'osservanza del Regolamento;

*d)* esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da esso presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

*e)* ha potere di delega generale o parziale, permanente o temporanea delle proprie competenze ed attribuzioni, ad uno o più Assessori e/o Consiglieri comunali;

*f)* può delegare la sottoscrizione di particolari atti, non rientranti nelle attribuzioni delegate ad Assessori e/o Consiglieri, al Segretario comunale;

*g)* riceve le interrogazioni e le mozioni, presentate dai Consiglieri, da sottoporre al Consiglio;

*h)* riceve le dimissioni dalle cariche di Consigliere ed Assessore;

*i)* riceve la mozione di sfiducia costruttiva ai sensi dell'art. 37 della legge 142/90;

*l)* fa pervenire per iscritto all'ufficio del Segretario comunale dal Consigliere anziano le proprie dimissioni, affinché il Consiglio prenda atto della decadenza della Giunta allorquando non siano presentate in Consiglio.

## **Art. 23**

### **Vicesindaco**

1. Il Vicesindaco è l'Assessore eletto che a tale funzione viene nominato dal Sindaco e, conseguentemente, da questo riceve delega generale e permanente per l'esercizio di tutte le sue funzioni nei casi di assenza o di impedimento.

2. In caso di vacanza della carica, il Vicesindaco, di cui al comma 1, sostituisce il Sindaco.

3. L'Assessore nei casi di assenza o impedimento del Vicesindaco, esercita le funzioni sostitutive del Sindaco ed esercita, altresì, le funzioni del Sindaco nel caso di vacanza della carica.

4. Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco ed all'Assessore deve essere data comunicazione al Consiglio comunale entro venti giorni dal rilascio delle medesime, nonché agli organi previsti dalla legge.

5. La carica di Vicesindaco può, soltanto, essere ricoperta da un Consigliere comunale.

## **Titolo II ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI**

### **Capo 1 SEGRETARIO COMUNALE**

#### **Art. 24 Criteri fondamentali di gestione**

1. L'attività gestionale del Comune, nel rispetto della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al Segretario comunale; il quale la esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, nonché con l'osservanza dei principi, delle finalità e dei criteri dettati nello Statuto.

2. Il Segretario comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni, è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.

3. Per la realizzazione degli obiettivi del Comune esercita l'attività di sua competenza con potestà di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti alla verifica del Sindaco che ne riferisce alla Giunta comunale.

4. Al Segretario comunale sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza, di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e dello Statuto.

#### **Art. 25 Attribuzioni gestionali**

1. Al Segretario comunale compete l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, i quali non comportino attività deliberative e non siano espressamente attribuiti dalla legge e dallo Statuto ad organi elettivi.

2. In particolare il Segretario adotta i seguenti atti:

a) predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;

b) organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione dagli organi elettivi, per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi da questi fissati;

c) ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazione di Giunta e in attuazioni dei Regolamenti comunali;

d) liquidazione di spese regolarmente ordinate e nei limiti degli impegni assunti, previo il visto di regolarità tecnica e contabile degli uffici competenti;

e) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti e provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli

sia stata attribuita competenza dalla legge o dallo Statuto;

f) verifica della efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;

g) liquidazione dei compensi e delle indennità al personale, ove siano già predeterminati per legge o per regolamento;

h) sottoscrizione dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso, unitamente al Sindaco, al Vicesindaco dal ragioniere;

i) roga i contratti nell'interesse dell'Ente;

l) presiede le commissioni di gara e di concorso secondo le modalità fissate dal Regolamento.

3. Il Segretario ha la responsabilità della fase istruttoria dei provvedimenti di propria competenza, ed emana tutti gli atti e provvedimenti, anche esterni, conseguenti e necessari alla esecuzione delle deliberazioni.

#### **Art. 26 Attribuzioni consultive**

1. Il Segretario comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne al Comune e, con l'autorizzazione della Giunta, a quelle esterne.

2. Se richiesto, esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri.

3. Esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi.

#### **Art. 27 Attribuzioni di sovrintendenza, di direzione, di coordinamento**

1. Il Segretario comunale esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale; avvalendosi anche della collaborazione e dell'ausilio dei dipendenti comunali cui sono attribuiti, nei rispettivi mansionari, compiti di coordinamento.

2. Autorizza, previo assenso del Sindaco, le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale, con l'osservanza delle leggi e del Regolamento; tenuto conto, comunque, dell'organico in servizio.

3. Propone alla Giunta i provvedimenti di mobilità interna, con l'osservanza delle modalità previste negli accordi in materia.

4. Propone agli organi competenti provvedimenti disciplinari e adotta la sanzione del richiamo scritto nei confronti del personale, con l'osservanza delle norme regolamentari.

#### **Art. 28 Attribuzioni di legalità e garanzia**

1. Il Segretario partecipa alle sedute del Consiglio e della Giunta, nonché a quelle delle Commissioni



consiliari e di altri organismi; cura altresì la verbalizzazione in occasione delle riunioni della Giunta e del Consiglio, mentre può delegare ad altri dipendenti la verbalizzazione delle sedute inerenti le varie Commissioni consiliari ed altri organismi.

2. Riceve dai Consiglieri comunali le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale.

3. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco.

4. Presiede l'ufficio comunale per i referendum consultivi locali.

#### **Art. 29** **Vicesegretario**

1. Al fine di coadiuvare il Segretario comunale nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge e dallo statuto è prevista la figura del Vicesegretario.

2. Oltre alle funzioni di collaborazione e di ausilio all'attività del Segretario, il Vicesegretario lo sostituisce nei casi di assenza impedimento o vacanza della carica, nei modi e nei termini previsti legge e dal Regolamento.

3. Il Regolamento disciplina le attribuzioni, i requisiti, le responsabilità e le modalità di copertura del posto.

## **Capo II** **UFFICI**

#### **Art. 30** **Criteri strutturali ed organizzativi**

1. L'amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti criteri:

a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti bensì progetti-obiettivo e per programmi;

b) analisi e individuazione della produttività, dei carichi funzionali di lavoro, del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti, nel rispetto del Regolamento;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

2. Il Regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

#### **Art. 31** **Struttura**

1. L'organizzazione strutturale diretta a conseguire i fini istituzionali del Comune secondo le norme del Regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti

ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

#### **Art. 32** **Personale e collaborazioni esterne**

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. la disciplina del personale è riservata agli atti normativi del Comune che danno esecuzione alle leggi, allo Statuto ed agli accordi sindacali.

3. Il Regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:

a) struttura organizzativo-funzionale;

b) dotazione organica;

c) modalità di assunzione e cessazione dal servizio;

d) diritti, doveri e sanzioni;

e) modalità organizzative della commissione di disciplina;

f) trattamento economico.

4. Il Comune, per obiettivi determinati, può ricorrere, tramite convenzioni a termine, a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, con l'osservanza delle norme regolamentari.

## **Titolo III** **SERVIZI**

#### **Art. 33** **Forme di gestione**

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, di promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici, i quali possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del comune, ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio dovrà essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme previste dalla legge e dallo Statuto, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione dovrà avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di Aziende speciali, di Consorzio o di società a prevalente capitale pubblico locale.

4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di Istituzioni, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni, ovvero Consorzio.

5. Per la organizzazione di servizi sociali specificatamente in ambito socio-assistenziale, culturale, sportivo e ricreativo, senza rilevanza imprenditoriale ed il cui esercizio non necessiti di particolare autonomia gestionale, il Comune potrà dare la propria preferenza a forme di gestione in concessione o in appalto, tramite apposite convenzioni, ad associazioni, organizzazioni di volontariato o società cooperative, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.

6. Nell'organizzazione dei servizi devono essere assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

7. Qualunque sia la forma di gestione prescelta per l'organizzazione dei servizi pubblici locali, dovranno essere previsti criteri di rapporto e forme di raccordo fra il soggetto gestore ed il Comune idonei ad assicurare il perseguimento del pubblico interesse.

#### **Art. 34** **Gestione in economia**

1. L'organizzazione e l'esercizio dei servizi gestiti in economia sono disciplinati da appositi Regolamenti.

#### **Art. 35** **Azienda speciale**

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di Aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle Aziende speciali sono disciplinati dall'apposito Statuto approvato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, e da propri Regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di amministrazione delle aziende.

3. Il Consiglio di amministrazione, ed il Presidente sono nominati dal Consiglio comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere e comprovate esperienze di amministrazione.

#### **Art. 36** **Istituzione**

1. Il Comune per l'esercizio di servizi sociali che necessitino di particolare autonomia gestionale, può costituire delle Istituzioni mediante apposito atto contenente il Regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento, le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il Regolamento di cui al precedente comma 1 determina, inoltre, la dotazione organica di personale e

l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'Istituzione.

4. Gli organi dell'istituzione sono: il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

#### **Art. 37** **Il Consiglio di amministrazione**

1. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente dell'istituzione sono nominati dal Consiglio comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

2. Il Regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status di componente il Consiglio d'amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

3. Il Consiglio di amministrazione provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione, a carattere generale, previsti dal Regolamento.

#### **Art. 38** **Il Presidente**

1. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta, in caso di necessità e di urgenza, provvedimenti di sua competenza, da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di amministrazione.

#### **Art. 39** **Il Direttore**

1. Il Direttore dell'Istituzione è nominato dalla Giunta con le modalità previste dal Regolamento.

2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli altri organi della Istituzione.

3. Il Regolamento prevederà, inoltre, le modalità per la revoca del Direttore, tenendo conto di quanto stabilito all' art. 51, comma 8 della legge 142/90.

#### **Art. 40** **Nomina e revoca**

1. Gli Amministratori delle Aziende speciali e delle Istituzioni sono nominati dal Consiglio comunale, su

proposta della Giunta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati ed a scrutinio segreto.

2. Il Presidente, i singoli componenti, il Consiglio di amministrazione nella sua interezza delle Aziende speciali e delle Istituzioni possono essere revocati dal Consiglio comunale, su proposta motivata della Giunta o di un quinto dei Consiglieri comunali, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati ed a scrutinio palese; il Consiglio nella stessa seduta provvede alla loro sostituzione.

3. Nei casi di dimissioni o di vacanza della carica per altra causa degli amministratori delle Aziende speciali e delle Istituzioni, il Consiglio comunale provvede alla loro sostituzione entro venti giorni dalla presentazione delle dimissioni stesse o dalla data di vacanza della carica, con le modalità di cui al comma 1.

#### **Art. 41**

##### **Società a prevalente capitale pubblico locale**

1. Negli Statuti delle Società a prevalente capitale pubblico locale debbono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le Società stesse ed il Comune, atte a garantire il perseguimento dell'interesse pubblico.

#### **Art. 42**

##### **Gestione associata dei servizi e delle funzioni**

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia al fine di promuovere e ricercare le forme associative più appropriate, tra quelle previste dalla legge, in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

2. Il Comune, nel perseguimento della gestione associata di servizi e funzioni, orienta la propria azione alla individuazione di ambiti territorialmente adeguati e secondo criteri di integrazione e decentramento delle funzioni e dei servizi medesimi.

#### **Art. 43**

##### **Personale a contratto**

1. Il Comune, per la copertura dei posti di responsabili dei servizi e degli uffici di alta specializzazione, può ricorrere a forme di contratto, a tempo determinato, di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato.

2. Quanto stabilito al comma 1 si applica pure agli uffici ed al personale degli Enti dipendenti, salvo quanto diversamente previsto dalla legge.

### **Titolo IV**

## **CONTROLLO INTERNO**

#### **Art. 44** **Criteri generali**

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi, affinché siano consentiti, oltre il controllo finanziario e contabile anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione nonché di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del Revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle Società per Azioni e dello Statuto.

4. Nello stesso Regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del Revisore e quella degli organi e degli uffici del Comune.

#### **Art. 45**

##### **Revisore del conto**

1. I revisori dei conti degli enti locali, a norma dell'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito in legge 14 settembre 2011, n.148, sono scelti mediante estrazione a sorte da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

2. Il Revisore del conto non si deve trovare nelle condizioni di incompatibilità e ineleggibilità previste nell'art. 236 del T.U.E.L.

3. Il Revisore del conto è nominato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Il Regolamento disciplinerà, inoltre le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile relative ai Sindaci delle Società per Azioni.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel Regolamento, il Revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

**Art. 46**  
**Controllo di gestione**

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni del Comune, il Regolamento individua metodi, indicatori e parametri, quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:
  - a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
  - b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
  - c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;
  - d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato, ed individuazione delle relative responsabilità.

**Parte II**  
**Ordinamento funzionale**

---

**Titolo I**  
**ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E**  
**FORME COLLABORATIVE**

**Capo I**  
**ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE**

**Art. 47**  
**Organizzazione sovracomunale**

1. Il Comune di Felizzano promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti pubblici territoriali, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi, tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

**Capo II**  
**FORME COLLABORATIVE**

**Art. 48**  
**Principio di cooperazione**

1. L'attività del Comune, diretta a conseguire uno o più obiettivi di reciproco interesse con altri Enti locali, in coerenza con le finalità e i criteri di cui all'art. 2 dello Statuto, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge tramite accordi ed intese di cooperazione.

**Art. 49**  
**Convenzioni**

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di reciproco interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e di programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di appositi convenzioni con altri Comuni, con la Provincia, o con loro Enti ed organismi strumentali.
2. Le convenzioni, contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

**Art. 50**  
**Consorzi**

1. Il Comune, in coerenza con il principio di cui all'art. 48 dello Statuto, promuove la costituzione del Consorzio tra Comuni o con la Provincia per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e

non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi previste all'art. 49.

2. La convenzione, oltre il contenuto prescritto dal comma 2 dell'art. 49, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del Consorzio negli Albi pretori degli Enti contraenti.

3. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto consorziale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il quale deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del Consorzio secondo le norme previste per le Aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

4. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi Enti locali una pluralità di servizi attraverso la forma consorziale.

#### **Art. 51 Unione di comuni**

1. In attuazione del principio di cooperazione di cui al precedente art. 48 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Comune, ove sussistano le condizioni, può costituire nelle forme e con le finalità previste dalla legge una unione di Comuni, con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla comunità.

#### **Art. 52 Accordi di programma**

1. Il Comune per la realizzazione di opere, di interventi o programmi che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti pubblici interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;  
b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento, le relative regolazioni dei rapporti fra gli Enti interessati;  
c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco, previa deliberazione d'intenti da parte del Consiglio comunale adottata a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, definisce e stipula l'accordo di programma, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

4. Qualora l'accordo di programma comportasse variazioni degli strumenti urbanistici, la stipula da parte del Sindaco, fatto salvo quanto stabilito al comma 3, deve essere ratificata entro trenta giorni dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

## **Titolo II PARTECIPAZIONE POPOLARE**

### **Art. 53 Partecipazione**

1. Il Comune garantisce, valorizza e promuove la partecipazione dei cittadini alla Amministrazione locale, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità, la trasparenza, l'efficienza, la efficacia e la economicità di gestione.

2. Il Comune privilegia le libere ed autonome forme associative e le organizzazioni di volontariato agevolandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

3. Ai cittadini singoli o associati sono garantite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi, in grado di favorire il loro intervento nella formazione degli atti.

4. La partecipazione dei cittadini singoli o associati si esercita, altresì, tramite gli Istituti della istanza, della petizione e della proposta diretti a promuovere la migliore tutela degli interessi collettivi ai sensi dell' art. 6 , comma 3, della legge 142/90, nonché mediante forme adeguate di consultazione e l'istituto del referendum consultivo.

5. Il Comune si dota di appositi regolamenti per disciplinare forme, modi e tempi della partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa della comunità.

6. Viene prevista l'istituzione del Sindaco e del Consiglio dei ragazzi e delle ragazze da disciplinarsi in base a un regolamento.

## **Capo I INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA**

### **Art. 54 Interventi nel procedimento amministrativo**

1. I cittadini ovvero i soggetti portatori di interessi, coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai Regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che collettivi purché rappresentativi di interessi diffusi e sopraindividuali.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Il Regolamento stabilisce quali siano i soggetti a cui debbano essere inviati le diverse categorie di atti, nonché i dipendenti responsabili dei relativi

procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5. E' consentito prescindere dalla comunicazione personale qualora sussistano particolari esigenze di celerità, o il numero dei destinatari, o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa; in tali casi occorre provvedere tramite la pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, forme di idonea pubblicizzazione ed informazione.

6. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto, dalla data di ricevimento della comunicazione personale o di pubblicazione della notizia di avvio del procedimento, entro i termini fissati dal Regolamento, di presentare, per iscritto, le loro osservazioni attinenti l'oggetto procedimentale.

7. Il responsabile dell'istruttoria entro i termini previsti dal Regolamento, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno delle richieste di cui al comma 6 e rimettere le sue conclusioni, per iscritto, all'organo competente all'emanazione del provvedimento finale, il quale dovrà essere emanato entro i termini regolamentari e che, comunque, non potranno essere superiori a sessanta giorni dal ricevimento delle osservazioni.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e deve essere preceduto da contraddittorio orale.

9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere, per iscritto, entro i termini stabiliti dal Regolamento e, comunque, non oltre quaranta giorni dal ricevimento, le proprie valutazioni sulle richieste avanzate;

10. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che la legge e il Regolamento sottraggono all'accesso.

11. La Giunta può concludere accordi con i soggetti intervenuti al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento, senza pregiudizio per i diritti di terzi e, in ogni caso, nel perseguimento del pubblico interesse.

#### **Art. 55** **Istanze**

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere hanno facoltà di rivolgersi al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività della Amministrazione locale.

2. La risposta all'interrogazione viene fornita, entro trenta giorni dal suo ricevimento, dal Sindaco, o dall'Assessore competente, o dal Segretario comunale, o dal dipendente responsabile del servizio, a seconda della natura politica o gestionale della questione sollevata.

3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal Regolamento, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

#### **Art. 56** **Petizioni**

1. I cittadini hanno facoltà di rivolgersi, in forma collettiva, al Sindaco per sollecitare l'intervento del Comune su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il Regolamento determinerà la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente che dovrà procedere nell'esame e nella predisposizione delle modalità d'intervento del Comune sulla questione sollevata o che dovrà disporre l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro trenta giorni dal ricevimento.

4. Se il termine previsto al comma 3 non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio e, comunque, entro venti giorni dalla richiesta del o dei Consiglieri.

5. La procedura si deve chiudere in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente tempestiva giorni dal ricevimento della petizione.

#### **Art. 57** **Proposte**

1. I cittadini hanno facoltà di avanzare proposte, purché sottoscritte da almeno 100 elettori, per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmetterà entro trenta giorni successivi all'organo competente, corredate dall'attestazione relativa alla eventuale copertura finanziaria.

2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro quarantacinque giorni dal ricevimento della proposta.

3. Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse, al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

## **Capo II** **ASSOCIAZIONISMO, VOLONTARIATO,** **PARTECIPAZIONE**

### **Art. 58** **Principi generali**

1. Il Comune valorizza le autonome e le libere forme associative, di volontariato, di tutela dei diritti, di cooperazione e di partecipazione dei cittadini attraverso le incentivazioni previste al successivo art. 61, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.
2. I relativi criteri generali vengono stabiliti dal Consiglio comunale con apposito Regolamento.

### **Art. 59** **Associazioni**

1. La Giunta comunale registra, su richiesta degli interessati, per i fini di cui al precedente art. 58, le Associazioni, le organizzazioni di volontariato e di tutela dei diritti che operano sul territorio.
2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle Associazioni, delle organizzazioni di volontariato e di tutela dei diritti, debbono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi deliberanti delle stesse, per iscritto, entro trenta giorni dalla richiesta del Sindaco.

### **Art. 60** **Organismi di partecipazione**

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini tramite la costituzione di consulte, Comitati ed altri organismi, ai quali sono riconosciuti i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
2. Il Consiglio comunale per la gestione di determinati servizi in ambito socio-assistenziale, culturale, sportivo e ricreativo, senza rilevanza imprenditoriale, può promuovere la costituzione di appositi organismi nel rispetto delle leggi vigenti, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.
3. Gli organismi previsti dal comma precedente e quelli portatori di interessi circoscritti al territorio comunale, sono sentiti nelle materie oggetto della loro attività o per interventi connessi all'Amministrazione locale. Il relativo parere deve essere fornito, per iscritto, entro trenta giorni dalla richiesta del Sindaco.

### **Art. 61** **Incentivazioni**

1. Alle Associazioni, alle organizzazioni di volontariato, di tutela dei diritti e agli organismi di partecipazione possono essere erogate forme di incentivazione tramite apporti sia di natura finanziario-patrimoniale che di collaborazione tecnico professionale ed organizzativa.

### **Art. 62** **Partecipazione alle commissioni consiliari**

1. Le Commissioni consiliari, su richiesta delle Associazioni, delle organizzazioni di volontariato, di tutela dei diritti e degli organismi di partecipazione, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi, salvi i casi diversamente previsti nel Regolamento.

## **Capo III** **REFERENDUM E CONSULTAZIONI**

### **Art. 63** **Referendum consultivi**

1. Al fine di garantire o sollecitare manifestazioni di volontà dei cittadini, le quali debbono trovare sintesi nell'azione di governo del Comune, sono previsti referendum consultivi purché riguardanti materie di esclusiva competenza comunale.
2. Non possono essere sottoposti a referendum questioni attinenti le seguenti materie:
  - a) bilancio preventivo e consuntivo, piano annuale degli investimenti piano regolatore generale e sue varianti;
  - b) provvedimenti inerenti assunzioni di mutui, emissione di prestiti applicazione di tributi e tariffe locali;
  - c) provvedimenti inerenti e elezioni, nomine, designazioni, revocche e decadenze;
  - d) provvedimenti concernenti il personale del Comune o di suoi Enti ed organismi strumentali;
  - e) regolamenti interni per il funzionamento del Consiglio comunale e della Giunta;
  - f) qualunque atto dovuto dal comune in forza di disposizioni vigenti emanate da altri Enti, e comunque non richiedenti azione autonoma o parere formale del Comune;
  - g) tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose;
  - h) su materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo triennio.
3. Possono essere soggetti promotori di referendum:
  - a) il venti per cento del corpo elettorale;
  - b) il Consiglio comunale.
4. Il Consiglio comunale fissa nel Regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento, le modalità organizzative della consultazione; al Consiglio spetta la decisione di ammissibilità o meno e la conseguente indizione del

referendum, tramite votazione a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, sentito il comitato promotore di cui all'art. 66.

5. La proposta di referendum può contenere sino a tre domande riferite alla materia oggetto del referendum stesso e deve essere formulata in maniera da permettere una risposta chiara e univoca degli elettori.

6. Non può essere tenuto contemporaneamente più di un referendum, qualora le richieste ammissibili presentate siano più di una si decide in base all'ordine cronologico in cui sono state presentate le firme necessarie alla richiesta.

#### **Art. 64** **Validità del Referendum**

1. Al referendum partecipano tutti i cittadini aventi residenza nel Comune di Felizzano, che abbiano compiuto il 18 anno di età e siano elettori a norma di legge.

2. Il referendum è valido se ha partecipato al voto la maggioranza degli aventi diritto; la proposta è approvata con la maggioranza dei voti validi.

#### **Art. 65** **Effetti del Referendum**

1. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato, da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, a maggioranza dei quattro quinti dei Consiglieri in carica assegnati al Comune, nel termine di cui al comma 1.

#### **Art. 66** **Comitato promotore**

1. Il Comitato promotore ha poteri di controllo sulle procedure di svolgimento del referendum, con l'osservanza delle norme regolamentari.

#### **Art. 67** **Consultazioni**

1. L'adozione da parte del Comune di atti amministrativi a carattere generale o, comunque, coinvolgenti interessi diffusi, richiede preventive ed adeguate consultazioni, secondo quanto previsto dal Regolamento.

2. Le consultazioni di cui al precedente comma sono obbligatorie in occasione della predisposizione del bilancio preventivo e della formazione del piano regolatore generale comprese le sue varianti fatto salvo quanto disposto dall'art. 13, comma 1, della legge 241/90.

### **Capo IV** **DIRITTI DI ACCESSO E DI** **INFORMAZIONE**

#### **Art. 68** **Diritto di accesso**

1. Ai cittadini singoli o associati è garantito l'accesso agli atti della Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal Regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione, nonché quelli esplicitamente individuati dal Regolamento.

3. Il Regolamento oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina pure i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

#### **Art. 69** **Diritto di informazione**

1. Tutti gli atti del Comune, delle Aziende speciali e delle Istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste dal Regolamento.

2. Il Comune deve, di norma, avvalersi oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari deve avere carattere di generalità.

4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il Regolamento detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopraenunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 della legge 07.08.1990 n. 241 .

### **Titolo III** **FUNZIONE NORMATIVA**

#### **Art. 70** **Statuto**

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale; ad esso debbono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.



2. E' ammessa l'iniziativa da parte del venti per cento del corpo elettorale per proporre modificazioni allo Statuto; si applica in tale caso la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare di cui all'art. 57.

3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro quindici giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicizzazione che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

#### **Art. 71 Regolamenti**

1. Il Comune emana Regolamenti:

a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto.

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata al Comune dalla legge 142/90, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i Regolamenti sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa dei Regolamenti spetta alla Giunta ed a ciascun Consigliere, nonché ai cittadini secondo quanto disposto dall'art. 57 tutti i Regolamenti adottati dal Comune debbono essere approvati dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

5. I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di quindici giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I Regolamenti debbono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità e debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

#### **Art. 72**

##### **Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute**

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei Regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 142/90 ed in altre leggi nonché nello Statuto, entro 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

#### **Art. 73 Ordinanze**

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Il Segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio; durante tale periodo devono, altresì, essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

4. Il Sindaco emana inoltre, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 38 della legge 142/90. Tali provvedimenti debbono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

5. Nei casi di assenza, di impedimento del Sindaco, ovvero di vacanza della carica le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 23 dello Statuto.

6. Quando l'ordinanza abbia carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario; negli altri casi viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma 3.

#### **Art. 74 Norme transitorie e finali**

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo avere ottemperato agli adempimenti di legge; da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.

2. Il Consiglio approva entro un anno dalla data di entrata in vigore dello Statuto, i Regolamenti da questo previsti. Fino all'adozione dei suddetti Regolamenti restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione e che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.

3. Dalla data di entrata in vigore dello Statuto non sono ammesse modificazioni al medesimo per la durata di un anno ad eccezione delle modifiche derivanti da nuove disposizioni di legge.